

**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA**

**REGOLAMENTO  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

- Approvato nella seduta del 3.10.1986

## I N D I C E

Norme Generali . . . . .	Pag.	1
Gruppi . . . . .	"	1
Luogo ed ore di riunione . . . . .	"	2
Sessioni e loro convocazioni . . . . .	"	2
Avviso di convocazione . . . . .	"	3
Legalità delle sedute		
- Seconda Convocazione - . . . . .	"	4
Presidenza . . . . .	"	5
Preliminari . . . . .	"	6
Disciplina delle sedute . . . . .	"	6
Svolgimento delle sedute . . . . .	"	8
Iniziativa delle proposte . . . . .	"	9
Ordine della Trattazione		
- Inversione dell'O.d.G. - . . . . .	"	9
Modalità della discussione . . . . .	"	10
Ordini del Giorno . . . . .	"	12
Partecipazione alla discussione . . . . .	"	13
Interrogazioni - Interpellanze -		
- Raccomandazioni - Mozioni - . . . . .	"	13
Commissioni Permanenti . . . . .	"	17
Votazioni . . . . .	"	23
Riconoscimento e Proclamazione dei risultati delle votazioni . . . . .	"	24
Il Segretario del Consiglio ed il Processo Verbale . . . . .	"	25
Assenze e decadenza dei Consiglieri . . . . .	"	26
Disposizioni Finali . . . . .	"	27

## NORME GENERALI

Art. 1 - I Consiglieri Comunali acquistano il diritto di esercitare le loro funzioni dopo la proclamazione a norma di legge e la loro convalida.

Art. 2 - La convalida degli eletti, nonché l'elezione del Sindaco e della Giunta, vengono effettuate a norma della legge elettorale.

## GRUPPI

Art. 3 - I Consiglieri Comunali si organizzano in gruppi. La costituzione dei gruppi dovrà essere comunicata al Sindaco, indicando i nomi dei componenti, del Consigliere Capo Gruppo e di altro Consigliere che lo supplisca in sua assenza.

La conferenza dei Capi Gruppo é chiamata ad esprimersi per le competenze alla stessa attribuite dal presente Regolamento e da altre deliberazioni del Consiglio Comunale, nonché per gli accordi sulla convocazione e sui lavori consiliari.

La conferenza dei Capi Gruppo é presieduta dal Sindaco o dall'Assessore Delegato i quali possono avvalersi dell'assistenza del Segretario Generale.

Ai Gruppi Consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, é garantita dall'Amministrazione una adeguata disponibilità di locali, attrezzature e personale.

## LUOGO ED ORE DI RIUNIONE

**Art. 4** - Le sedute consiliari si tengono nel Palazzo Comunale. Di ogni convocazione é dato avviso alla cittadinanza e a chi di dovere mediante l'affissione di manifesti e l'esposizione della bandiera civica.

La Giunta Municipale ha tuttavia la facoltà di determinare, con apposita deliberazione, un diverso luogo della riunione del Consiglio qualora ritenga che la sede consueta non sia consona alle circostanze.

La Giunta Municipale può anche stabilire, previa deliberazione e sentiti i Capi Gruppo, che la convocazione del Consiglio avvenga con la presenza delle rappresentanze di altri Enti Pubblici o istanze democratiche (Consiglio aperto).

**Art. 5** - Le riunioni del Consiglio possono aver luogo anche nei giorni festivi ed in ore notturne.

## SESSIONI E LORO CONVOCAZIONI

**Art. 6** - Le sessioni del Consiglio si distinguono, in conformità a quanto stabilito dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1915, in "ordinarie" e "straordinarie".

Spetta alla Giunta Comunale determinare, con apposita deliberazione, il giorno e l'ora per l'apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie.

Ogni sessione può comprendere più sedute.

**Art. 7** - Le convocazioni in sessione straordinaria possono aver luogo per determinazione del Sindaco, o per deliberazione della Giunta Municipale o per domanda di un terzo dei Consiglieri.

Quando la convocazione é fatta per determinazione del Sindaco, la Giunta Municipale deve provvedere con apposita deliberazione a fissare il giorno della riunione, la quale deve aver luogo entro 15 giorni dalla adozione della stessa.

La convocazione del Consiglio da parte della Giunta deve pure aver luogo entro 15 giorni dalla data della deliberazione.

La convocazione fatta su richiesta dei Consiglieri deve essere preceduta da una domanda sottoscritta dagli interessati nel numero prescritto dalla legge ed indirizzata al Sindaco, il quale provvede a convocare la Giunta entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

La Giunta fissa il giorno della convocazione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda al Sindaco.

#### **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

**Art. 8** - La convocazione dei Consiglieri per il giorno fissato dalla Giunta deve essere fatta dal Sindaco mediante avvisi scritti da consegnarsi al domicilio di ogni Consigliere con attestazione dei Messi Comunali. Oppure mediante Raccomandata

R.R. per i Consiglieri che risiedono fuori del territorio Comunale e che nello stesso non abbiano un recapito.

Art. 9 - L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo di riunione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare (Ordine del Giorno).

Art.10 - L'avviso di convocazione deve essere recapitato:

- a) per le sessioni "ordinarie" almeno cinque giorni (liberi) prima della riunione;
- b) per le sessioni "straordinarie" almeno tre giorni (liberi) prima della riunione, di cui almeno due devono essere feriali;
- c) per le convocazioni di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta, salva la facoltà del Consiglio di rinviare ogni deliberazione alla seduta successiva.

#### LEGALITA' DELLE SEDUTE - SECONDA CONVOCAZIONE

Art.11 - La legalità del numero, stabilita dall'art. 127 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1915, deve raggiungersi entro 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione.

In caso contrario la seduta é dichiarata deserta con regolare verbale, portante i nomi degli intervenuti, degli assenti giustificati e ingiustificati, e rinviata in seconda convocazione - sempre che gli argomenti iscritti all'ordine del giorno lo consentano - alla data (giorno e ora) fissata sull'avviso di

prima convocazione.

Verificandosi tale ipotesi sono da avvertirsi solamente i consiglieri non intervenuti nel rispetto dei termini indicati nel precedente articolo.

**Art.12** - Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale.

Il Presidente, trascorso il tempo previsto per l'inizio della seduta, invita il Segretario a procedere all'appello e a verificare il numero dei presenti.

Aperta la seduta i Consiglieri devono evitare di allontanarsi dall'aula.

Se l'uscita dei Consiglieri dalla sala fa venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l'uscita abbia carattere temporaneo o definitivo.

In questo ultimo caso é fatto obbligo al Consigliere di dichiararlo al Segretario.

Fra i presenti non devono computarsi coloro che devono astenersi dal prendere parte alla deliberazione ai sensi dell'articolo 290 del T.U. 4 febbraio 1915, n.148.

Le sedute di seconda convocazione sono valide se sono presenti almeno quattro consiglieri.

#### **PRESIDENZA**

**Art.13** - Il Consiglio é presieduto dal Sindaco; in sua assenza o in caso di suo giuridico impedimento, la Presidenza spetta all'Assessore

delegato, sostituito a sua volta - in caso di assenza o di giuridico impedimento - dall'Assessore Anziano. Qualora anche quest'ultimo sia assente o sia impedito giuridicamente la Presidenza spetterà agli altri Assessori in ordine di anzianità.

Mancando tutti gli Assessori assumerà la Presidenza il Consigliere Anziano.

Per quanto riguarda la prima seduta del Consiglio per la convalida degli eletti e per la elezione del Sindaco e della Giunta, valgono le norme di legge.

#### PRELIMINARI

Art.14 - Accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e fa dare lettura del verbale della precedente seduta.

Il Consiglio può darlo per letto.

Ogni Consigliere può chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale. Quando nessuno fa osservazioni, il verbale si intende approvato.

Se sono proposte rettifiche, queste sono messe ai voti e, se approvate, sono messe a verbale prima della sua chiusura.

#### DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art.15 - Se un Consigliere turba l'ordine o



pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni al Consiglio.

Al Consigliere che, richiamato all'ordine dal Presidente, persistesse nell'atteggiamento che ha dato occasione al richiamo, sarà tolta la parola e, nei casi di particolare gravità, il Consiglio potrà infliggergli un voto di biasimo.

**Art.16** - Il pubblico é ammesso alle sedute pubbliche nello spazio riservato ad esso e deve assistere in silenzio astenendosi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. Nel caso che alcuno del pubblico non si attenga a tali norme, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni ammonimenti, può ordinare la espulsione e, nei casi più gravi, secondo le norme di legge, l'arresto.

Può anche fare sgombrare l'aula dal pubblico e proseguire quindi la seduta.

**Art.17** - Quando nell'aula sorga tumulto, il Presidente può sospendere la seduta ed in caso di impossibilità a riprendere i lavori può anche scioglierla.

In questo caso la seduta é rinviata ad altra convocazione da effettuarsi a norma degli artt. 7 - 8 - 9 del presente Regolamento.

**Art.18** - Per quanto riguarda la tutela dell'ordine nelle sedute del Consiglio si fa riferimento ai poteri discrezionali del Presidente, sanciti dall'art. 297 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4.2.1915, n. 148.

## SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

**Art.19** - Esaurite le formalità preliminari, il Presidente premette eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio.

Sulle comunicazioni, di norma, la discussione dovrà svolgersi nei limiti temporali prestabiliti e non potrà dare luogo a votazione.

Passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno predisposto di norma, secondo la seguente articolazione:

a) - ratifiche delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta Municipale;

b) - comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale "per delega consiliare";

c) - interrogazioni ed interpellanze nel rispetto del limite di tempo di un'ora come previsto nel successivo art. 41;

d) - proposte:

1) della Giunta: - in discussione;

- già discusse nelle commissioni consiliari permanenti costituite ai sensi del successivo art. 43;

2) dei Consiglieri Comunali;

3) dei Consigli di Circostrizione;

e) - mozioni.

Qualora gli argomenti iscritti all'ordine del giorno non vengano esauriti nella stessa riunione, il Consiglio dovr) essere riconvocato entro i 10 gg. successivi.

## INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

Art.20 - L'iniziativa degli argomenti da trattarsi in Consiglio spetta: all'Autorità Governativa, al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri, alle Circostrizioni con le modalità previste dal vigente Regolamento circostrizionale.

E' fatta eccezione per le proposte di revoca del Sindaco e di scioglimento delle Commissioni che amministrano Aziende Municipalizzate, proposte che devono essere presentate a norma dell'art. 149 della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'articolo 18 del D.L. 15 ottobre 1925, n. 2578.

## ORDINE DELLA TRATTAZIONE - INVERSIONE DELL'O.d.G.

Art.21 - Nell'avviso di convocazione saranno normalmente elencati prima gli argomenti da trattare in seduta pubblica e successivamente quelli riservati alla adunanza segreta.

Art.22 - E' in facoltà del Consiglio invertire l'ordine del giorno quando ciò sia giustificato da motivate ragioni.

Comunque gli affari iscritti all'ordine del giorno per iniziativa dell'Autorità Governativa (Prefetto) saranno trattati per primi, non potendo essi per legge essere soggetti all'eventuale inversione dell'ordine del giorno.

**Art.23** - Nessuna proposta iscritta all'Ordine del giorno può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata 24 ore prima a disposizione dei Consiglieri negli Uffici di Segreteria del Comune con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

**Art.24** - Non possono essere deliberate né poste in discussione proposte o questioni non iscritte all'ordine del giorno.

In caso di urgenza motivata possono essere aggiunti agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno già diramato con l'avviso di convocazione, altri argomenti mediante un ordine del giorno suppletivo da inviarsi ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta consiliare, salva la facoltà del Consiglio di rinviarne la discussione.

**Art.25** - Il presidente può, in qualsiasi momento, fare comunicazioni che interessano il Consiglio.

**Art.26** - Il Presidente presiede il Consiglio, ne dirige i dibattiti, mantiene l'ordine con le attribuzioni di legge, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, comunica il risultato delle votazioni.

#### **MODALITA' DELLA DISCUSSIONE**

**Art.27** - Le modalità della discussione sono stabilite secondo le norme che seguono.

**Art.28** - Sulle proposte di cui alla lettera d) n. 1 del precedente Art. 19, dopo che il Sindaco o l'Assessore relatore hanno riferito sulle stesse, se nessuno chiede la parola si procede subito alla votazione da adottarsi osservate le norme e le procedure di legge. Altrimenti si apre la discussione a cui possono partecipare tutti i consiglieri che si iscrivono a parlare.

**Art.29** - Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti i Consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto ad un Consigliere per gruppo.

**Art.30** - Gli argomenti già discussi nelle commissioni permanenti ed iscritti all'Ordine del Giorno tra le proposte di cui alla lettera d) n. 1 del precedente Art. 19 saranno sottoposti a votazione dopo le dichiarazioni di voto.

Tuttavia, qualora un gruppo ne richieda la discussione in aula, questa si svolgerà nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti negli articoli precedenti nonché del sesto comma dell'Art. 47 del presente Regolamento.

**Art.31** - Durante la discussione possono sorgere:

- a) Questioni sospensive o di rinvio;
- b) Proposte di emendamenti e di sottoemendamenti;

**Questione sospensiva o di rinvio.**

Ciascun consigliere può chiedere che il Consiglio Comunale si esprima con voto palese sulla proposta di sospendere o rinviare la trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno della

del Consiglio.

Il Consiglio deciderà seduta stante senza discussione.

**Emendamenti.**

Ciascun consigliere può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al testo dell'argomento in discussione.

La richiesta di emendamento deve essere rivolta per iscritto ed illustrate con breve esposizione direttamente al proponente a cui spetta decidere se accogliere o meno la richiesta con una replica senza che sia ammessa discussione in seno al Consiglio.

**Sottoemendamenti.**

Per formulazioni tendenti a modificare i proposti emendamenti, valgono le cose dette per gli emendamenti.

Il Presidente ha la facoltà di intervenire in ogni momento nella discussione e lo stesso diritto ha l'Assessore competente in materia.

## ORDINI DEL GIORNO

**Art. 32** - Durante la trattazione di ogni argomento ciascun consigliere ha la facoltà di proporre ordini del giorno e di illustrarli per un tempo non superiore a cinque minuti.

Gli ordini del giorno motivati debbono essere sempre redatti per iscritto e depositati sul banco del presidente, affinché egli possa darne lettura al Consiglio.

Gli ordini del Giorno sono posti in votazione al termine della discussione sull'argomento principale non essendo ammesse

discussioni particolare sui singoli Ordini del Giorno presentati. La votazione deve avvenire nell'ordine di presentazione o nell'ordine che sarà stabilito dal presidente, richiesto, quando occorra il parere del Consiglio.

#### PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE

**Art.33** - La parola é concessa ai Consiglieri per turno seguendo l'ordine delle richieste.

Il Presidente può sempre invitare gli oratori a concludere per evitare un'eccessivo e non giustificato prolungarsi della discussione.

**Art.34** - Nessuno può interloquire quando altri ha la parola né interrompere l'oratore. Sono pure vietate spiegazioni in forma di dialogo ed ogni diretta interpellazione tra i Consiglieri.

Il presidente peraltro può sempre interrompere la discussione principale per dare la parola al Consigliere che l'ha domandata per fatto personale, ossia perché a suo carico sia stato espresso giudizio sulla sua condotta.

#### INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - RACCOMANDAZIONI - MOZIONI

**Art.35** - Ciascun Consigliere per meglio esplicare il suo mandato può giovarsi delle seguenti forme di intervento:

a) - L'Interrogazione;

- b) - L'Interpellanza;
- c) - La Raccomandazione;
- d) - La Proposta;
- e) - La Mozione.

**Art.36 - L'INTERROGAZIONE** é una domanda fatta da un Consigliere Comunale al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione é pervenuta alla Giunta, se essa intende comunicare al Consiglio documenti che al richiedente occorrono per trattare un argomento; o se essa Giunta sia o meno per prendere qualche soluzione su determinati affari; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Pubblica Amministrazione.

All'Interrogazione risponde il Sindaco o l'Assessore al ramo. L'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfi o meno, con facoltà di motivare tale dichiarazione.

Essa é svolta nella prima seduta consiliare dopo la sua presentazione, se consegnati almeno cinque giorni liberi prima, direttamente al Sindaco o al Segretario Comunale, od inviata per posta, sempre che, in questo ultimo caso, giunga al Comune almeno cinque giorni liberi prima della riunione del Consiglio.

Qualora l'interrogazione pervenga dopo tale termine é in facoltà del Sindaco di rinviare la risposta alla seduta Consiliare successiva.

L'interrogazione può essere anche fatta a nome di un "gruppo" nel qual caso il diritto di cui sopra compete a non più di due consiglieri del gruppo proponente.

Nel caso che l'interrogante richieda risposta scritta la risposta viene data per



iscritto, nel termine di venti giorni dalla presentazione, ovvero di dieci giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.

In caso di mancata risposta dei termini l'interrogazione é iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale e la risposta viene data in aula nella prima seduta di Consiglio dopo che sono trascorsi di termini compatibilmente ad altre interrogazioni ed interpellanze che abbiano la precedenza per ordine cronologico su quella in questione.

**Art.37 - L'INTERPELLANZA** consiste nel chiedere al Sindaco ed alla Giunta Comunale i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su un determinato affare. E' fatta per iscritto ed é posta in discussione nella prima seduta dopo la sua presentazione purché presentata prima dell'invio dell'avviso di convocazione del consiglio Comunale.

Se l'interpellanza viene presentata dopo l'invio dell'avviso di convocazione del consiglio il Sindaco potrà avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'art. 10, lettera c).

Gli oggetti delle interpellanze poste in discussione saranno elencati all'ordine del giorno, contraddistinti da lettere dell'alfabeto.

I relativi testi inseriti negli atti a disposizione dei Consiglieri prima della seduta, sono dati per letti.

Se viene proposto da uno o più consiglieri il rinvio della discussione il Consiglio decide a norma dell'art. 31.

L'interpellante o gli interpellanti hanno facoltà di illustrare l'interpellanza.

Risponde il Presidente o l'Assessore (o gli Assessori) del ramo e quindi gli interpellanti hanno diritto di replicare.

**Art.38** - Più interrogazioni o interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, potranno venire raggruppate e svolte contemporaneamente, con il consenso del Consiglio, indipendentemente dal loro ordine di presentazione.

**Art.39 - LA RACCOMANDAZIONE** é un invito che i Consiglieri possono fare all'Amministrazione al fine di ottenere una maggiore sollecitudine nel disimpegno di talune pratiche o perché si adottino o non si adottino taluni provvedimenti. La raccomandazione é fatta a voce seduta stante ma può essere fatta anche con lettera diretta al Sindaco.

**Art.40 - LA PROPOSTA O LA MOZIONE** consistono nella richiesta rivolta al Sindaco ed alla Giunta intesa a promuovere un'ampia discussione su un argomento ed a provocare un voto del Consiglio Comunale.

La Proposta o La Mozione devono essere presentate per iscritto e vengono poste all'Ordine del Giorno della seduta successiva alla loro presentazione, purché ciò avvenga prima dell'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Tuttavia per l'inserzione della proposta o della mozione all'ordine del giorno, il Sindaco può avvalersi, ove occorra, della procedura d'urgenza di cui al secondo capoverso dell'art. 24.

Il Presidente, data lettura della

proposta o della mozione, può chiedere al Consiglio a nome della Giunta di discuterla nella seduta stessa o di rinviarne la discussione ad altra seduta.

Sia sulla proposta che sulla mozione ogni consigliere può prendere la parola.

Le discussioni e le votazioni si svolgono secondo le norme generali del presente regolamento.

**Art.41** - Le interrogazioni e le interpellanze sono svolte normalmente nell'arco di tempo loro dedicato che non può eccedere un'ora, salvo che nella riunione preliminare dei capi gruppo si sia deciso diversamente.

**Art.42** - Il Sindaco e la Giunta Municipale, di concerto con i capi gruppo, curano la conoscenza e la diffusione dell'attività del Consiglio Comunale.

**Art.43** - Il Consiglio Comunale entro 30 (trenta) giorni dalla elezione del Sindaco e della Giunta procede alla nomina delle seguenti commissioni consiliari permanenti che hanno competenza nelle materie a fianco di ciascuna indicate:

<b>Commissione Consiliare</b>	<b>Materie Attribuite</b>
- Assetto del Territorio	Ambiente, sviluppo e pianificazione territoriale
- Commissione Elettorale	Revisione liste elettorali, nomina scrutatori

- |   |  |
|---|--|
| - Commissione Edilizia                  | Edilizia, cave, ecc.   |
| - Commercio fisso                       | Gestione Piano per il Commercio                                    |
| - Commercio Ambulante                   | Autorizzazioni per il Commercio Ambulante                          |
| - Commissione al Personale              | Problemi legati al personale dipendente                            |
| - Commissione per i Regolamenti         | Revisione e istituzione di Regolamenti comunali                    |
| - Commissione Attività Culturali        | Cultura, sport e tempo libero                                      |
| - Commissione per la Caccia             | Caccia e problemi relativi   |
| - Commissione Mobilità Alloggi Popolari | Edilizia residenziale pubblica                                     |
| - Commissione Giudici Popolari          | Tenuta dell'Albo dei Giudici Popolari                              |
| - Commissione di Disciplina             | Provvedimenti e rispetto Leggi e Regolamenti vigenti sul Personale |

**Art.44** - Le Commissioni consiliari permanenti hanno la funzione di consentire una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio, sia per l'attività di indirizzo e di controllo che per quella decisionale di esso.

A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie e di studio e più specificatamente:

- a) - esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni o sugli argomenti di competenza del Consiglio che siano loro trasmessi dalla Giunta Municipale;
- b) - approfondiscono l'esame di problemi di particolare importanza di cui siano investite;
- c) - possono richiedere di esprimere pareri sulle proposte di deliberazioni o sugli argomenti da discutere in sede consiliare o di approfondire l'esame su problemi di loro competenza;

In tali casi la Giunta disporrà per la trasmissione della documentazione relativa.

La Giunta tuttavia può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte, con decisione motivata, salva al Consiglio la facoltà di deferirne l'esame alle commissioni competenti.

**Art.45** - Con deliberazione consiliare è stabilita la composizione, il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna commissione.

Ciascuna commissione - sempre su deliberazione consiliare - è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 10 Consiglieri così divisi:  
- un rappresentante per ogni gruppo consiliare ed inoltre altrettanti rappresentanti designati dai gruppi consiliari in misura tendenzialmente proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi in Consiglio Comunale fino al raggiungimento del

numero complessivo di cui é composta la commissione.

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni di cui non fanno parte.

Le commissioni rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Art.46 - Le commissioni permanenti, nel caso in esame di particolari pratiche, possono effettuare consultazioni nei confronti di chi é ritenuto utile al fine del migliore approfondimento e conoscenza del problema.

Art.47 - Le sedute delle commissioni non sono valide se ad esse non interviene almeno la metà dei Consiglieri che le compongono quali membri effettivi.

Ciascuna commissione al suo interno designa un membro facente funzione di Segretario.

Al Segretario del Comune é data facoltà di assistere ai lavori delle commissioni. Tuttavia, se convocato dal Presidente, dovrà assicurare la sua presenza. Nel caso di sua impossibilità a partecipare dovrà giustificarsi.

Le relazioni o i pareri espressi dalle commissioni, devono essere motivati.

Le relazioni delle commissioni consiliari permanenti sostituiscono la discussione generale in Consiglio quando nessun gruppo consiliare chiede la discussione in aula prima che i relatori diano lettura delle loro relazioni.

Dette relazioni possono darsi per lette quando di esse sia stata distribuita copia in precedenza.

A tale scopo le relazioni saranno distribuite ai gruppi consiliari unitamente

all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Le relazioni presentate dalle commissioni non vincolano il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

**Art.48** - La Giunta Municipale, entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione delle commissioni permanenti, proporrà al Consiglio Comunale, sentite le predette commissioni, la conferma, la soppressione o la trasformazione delle commissioni consiliari esistenti.

**Art.49** - Le sedute delle commissioni permanenti e speciali non sono pubbliche.

**Art.50** - Il Consiglio Comunale può procedere alla nomina di commissioni speciali le cui attribuzioni saranno di volta in volta stabilite nella delibera istitutiva, nonché alla nomina di commissioni di inchiesta su materie che interessano il Comune.

La nomina delle commissioni di inchiesta deve essere disposta quando ne venga avanzata richiesta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati al Comune.

Delle commissioni speciali possono eventualmente far parte anche cittadini estranei al Consiglio Comunale la cui presenza, per le specifiche conoscenze possedute, sia necessaria per l'esame e lo studio di particolari questioni.

Le commissioni speciali e le commissioni d'inchiesta operano, di norma, secondo le modalità che regolano le commissioni permanenti salvo che la delibera costitutiva preveda modalità diverse.

**Art.51** - Le votazioni si fanno per alzata di

mano. Delle sedute viene redatto processo verbale da sottoscrivere dal Presidente, da tutti i componenti presenti e dal Segretario della seduta.

**Art.52** - Due o più commissioni possono essere convocate congiuntamente dal Sindaco, ovvero dai Presidenti stessi d'intesa fra di loro.

Espletterà le funzioni di Segretario, uno dei segretari delle commissioni interessate. Il Verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario della seduta.

**Art.53** - Il Consiglio Comunale può incaricare un Consigliere di riferire sopra argomenti che esigano indagini od esami speciali.

**Art.54** - I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere gratuitamente, copia dei provvedimenti della Giunta, del Sindaco e del Consiglio Comunale, dei Consigli Circostrizionali e dei relativi Presidenti, delle Aziende e degli Enti Comunali quando detti provvedimenti siano entrati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

I Consiglieri Comunali, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, hanno accesso agli uffici Comunali e possono prendere conoscenza degli atti d'ufficio, ad eccezione di quelli che il Sindaco abbia ritenuto motivatamente di escludere.

Gli atti d'ufficio sono conservati con modalità tali da renderne agevole la consultazione da parte degli aventi diritto senza intralci per la normale attività degli uffici.

I dipendenti Comunali prestano la più ampia collaborazione nei confronti dei Consiglieri Comunali che si avvalgono delle loro facoltà di cui ai commi precedenti.

**Art.55** - A tutti i componenti le commissioni spettano gettoni di presenza in conformità alle leggi.



## VOTAZIONI

Art.56 - La votazione si distingue in "palese" o "segreta".

La votazione é sempre palese, salvo per i casi in cui la votazione segreta é disposta dalla legge.

La votazione palese ha luogo ordinariamente per alzata di mano o per alzata o seduta. Quando almeno tre consiglieri ne facciano domanda, la votazione ha luogo per appello nominale.

L'appello nominale é fatto per ordine alfabetico dei cognomi, cominciando dal cognome di un consigliere estratto a sorte.

Ogni consigliere risponde "SI o NO" oppure con la parola ASTENUTO.

Quando una votazione per alzata di mano o per alzata e seduta i consiglieri che intendono astenersi dalla votazione devono dichiararlo.

Il metodo della tacita approvazione si adotta, di regola, per i verbali del Consiglio ed ogni volta che si tratti di deliberare sopra articoli insieme connessi, come avviene per i Bilanci nei quali si ritengono e si proclamano approvati i detti articoli, man mano che ne viene data lettura se su di essi nessuno chiede la parola.

Art.57 - Nel caso di nomina la votazione segreta ha sempre luogo con schede mentre negli altri casi può essere fatta con scheda segreta e con palline bianche e nere: le bianche equivalgono al voto favorevole le nere al voto contrario.

E' annotato a verbale il numero

degli astenuti.

Qualora si tratti di designazioni, le votazione saranno palesi per alzata di mano.

Art.58 - Ogni proposta iscritta all'O.d.G. importa distinta votazione.

#### RICONOSCIMENTO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Art.59 - Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni é fatta dal Presidente assistito da tre o più scrutatori scelti fra i Consiglieri all'inizio della seduta.

La scelta é fatta dal Presidente, su designazione dei gruppi consiliari.

Art.60 - Il computo dei voti é fatto dal Segretario, il quale enuncia ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio.

Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate nell'Archivio Comunale.

Nelle votazioni segrete a mezzo di schede, le schede bianche sono computate nel numero dei votanti e il numero degli astenuti si computa come differenza fra il numero dei Consiglieri presenti e quello dei votanti.

Art.61 - Si intendono approvate le proposte che conseguono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salve le

eccezioni di legge.

La maggioranza si computa sul numero dei votanti, esclusi cioè gli astenuti.

**Art.62** - Qualora una proposta riporti votazione pari tra i voti favorevole e quelli contrari, essa si intenderà né approvata né respinta e potrà essere riportata nella seduta successiva.

Quando si devono nominare rappresentanti di maggioranza e di minoranza in seno a commissioni, il Consiglio può procedere alla loro nomina deliberando con unica votazione palese i nominativi designati.

Se invece si deve procedere a votazione segreta nella scheda si dovranno indicare i nominativi da eleggere nel numero massimo di nomi quanti sono quelli attribuiti alla maggioranza consiliare.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

**Art.63** - Indetta la votazione e prima dell'effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni Consigliere può motivare la propria astensione o il proprio voto.

#### **IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO ED IL PROCESSO VERBALE**

**Art.64** - Alla seduta del Consiglio assiste il Segretario Comunale con le funzioni di legge.

**Art.65** - Il verbale di ogni seduta é redatto dal Segretario in conformità di legge e deve indicare l'ora dell'inizio e della chiusura della seduta.

Deve contenere il resoconto sommario, ma chiaro e definitivo, della discussione, con la indicazione dei punti principali di essa, la succinta esposizione dei vari interventi, le concrete proposte, le votazioni effettuate, con le modalità, ed il loro resoconto e la relativa proclamazione.

### ASSENZE E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

Art.66 - Fermo il principio di legge che i Consiglieri che non partecipano alle riunioni del Consiglio per una intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo (Art. 289 T.U. 1915), decadono dal mandato, tale decadenza non ha luogo quando la sessione si sia esaurita in una sola seduta.

Art.67 - Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi familiari, assenza dal Comune per affari indilazionabili, rappresentanze comunali mediante comunicazione preventiva per scritto al Sindaco il quale al momento dell'appello ne darà informazione al Consiglio Comunale.

Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali, ad emigrazione stabile all'estero.

Art.68 - I Consiglieri possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute sino al giorno in cui il Consiglio é chiamato a pronunciarsi sulla decadenza, pronunciata la quale nessuna giustificazione é ammessa.

Art.69 - La proposta di decadenza deve essere notificata a mezzo di Ufficiale Giudiziario, almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione del Consiglio.

La deliberazione pronunciante decadenza di Consiglieri deve essere presa in seduta pubblica con votazione segreta.

Gli interessati hanno diritto di prendere parte sia alla discussione, sia alla votazione.

Art.70 - La deliberazione di decadenza del Consiglio é notificata dal Sindaco all'interessato entro cinque giorni a mezzo del Messo Comunale.

Art.71 - Ogni Consigliere può proporre modificazioni ed integrazioni al presente Regolamento.

Le proposte sono esaminate dalla Giunta Municipale di concerto con il Capo Gruppo che riferisce al Consiglio Comunale con relazione scritta.

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art.72 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di leggi vigenti in materia.